



Settore Amministrazione

Determinazione n. 108 del 10.12.2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN OTTEMPERANZA AL REG. UE 2016/679 – INCARICO DATA PROTECTION OFFICER  
CIG Z7D2B0852F**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- Di dimostrare di aver adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- Che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- Che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta del titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

CONSIDERATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D. Lgs. n° 196/2003, abrogato dal D. L. n. 5/2012, convertito in L. n° 35/2012;

TENUTO CONTO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del Data Protection Officer (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;



ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno e tra il personale interno della Società non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

VISTA la determina n.85/2019 nella quale veniva fatto affidamento di consulenza tecnico – specialistica in materia di protezione dei dati personali in ottemperanza al Reg. 2016/679 alla Società Viesse Consulting di Induno Olona nel quale affidamento era previsto e incluso il Servizio di mantenimento annuale per il secondo anno di implementazione del Sistema;

CONSIDERATO che per la scelta dell'operatore economico erano stati richiesti due preventivi;

VISTA la determina n. 101/2019 con la quale veniva dato incarico di nomina, per l'esigenza di affidarsi ad una figura di alto livello professionale del Data Protection Officer, alla Società Viesse Consulting;

VALUTATO il preventivo prot.538 del 6.12.2019 per un importo pari a €3000.00.= iva esclusa pervenuto dalla Società Viesse Consulting;

RITENUTA l'offerta relativa l'oggetto della prestazione corrispondente alle esigenze di questa Società e ritenuta congrua ;

DATO ATTO che l'affidamento diretto all'operatore uscente è giustificato al fine di completare il progetto e in quanto il servizio di mantenimento per il secondo anno di implementazione del Sistema è già incluso nel primo affidamento e pertanto economicamente già impegnato;

CONSIDERATO che l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Società, né di collaborazione coordinata e continuativa;

DATO ATTO che ai fini di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

CONSIDERATO che la durata del servizio di affidamento sarà per un anno a far data dalla firma dell'affidamento;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto per servizi inferiori a €40.000,00;

PRESO ATTO che l'operatore economico è iscritto all'albo fornitori della Società;

RICHIAMATA la Legge 145 del 30 dicembre 2018, art 1, comma 130, con la quale è stato modificato l'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere alle piattaforme telematiche, da € 1000.00 a € 5000.00 per gli acquisiti di beni e servizi;

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva della Società Viesse Consulting;



VERIFICATO il parere positivo relativo alla copertura economica;

TUTTO CIO' premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

INTESO di dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

#### **DETERMINA**

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di assistenza e consulenza finalizzato all'applicazione del Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati e l'incarico di DPO (Data Protection Officer) alla Società VIESSE CONSULTING SRL – Via Porro 191 – 21056 Induno Olona;

Di precisare che l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;

Di dare atto che la spesa ammonta a €3000.00.= IVA esclusa;

Di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

Di dare atto che l'incarico verrà affidato tramite lettera-contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. N° 50/2016;

Di provvedere al pagamento a seguito di presentazione di regolare fattura;

Di pubblicare la presente determinazione sul sito della Società sotto la voce Amministrazione Trasparente

IL Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Sonia Bellinzoni